

IN QUESTO NUMERO

- 1. Distruzione documenti contabili IVA anno imposta 2002.**
- 2. Distruzione Dichiarazione Redditi anno imposta 2002 e precedenti.**
- 3. Avviso agli associati: Riunioni Zonali.**
- 4. Novità sul patentino per Fitofarmaci .**
- 5. Disposizioni urgenti per il settore agricolo (#campolibero). Incentivi per l'assunzione di giovani in agricoltura. Istruzioni operative per la presentazione dell'istanza. Circolare INPS.**
- 6. Ente Bilaterale Agricolo: in arrivo la circolare I.N.P.S.**
- 7. Job Act: primo commento in attesa della vera normativa.**

1) **Distruzione documenti contabili IVA anno imposta 2002.**

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2002. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2014**.

(E. Cricca)

2) **Distruzione Dichiarazione Redditi anno imposta 2002 e precedenti.**

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2001 (anno di imposta 2000), UNICO/2002 (anno imposta 2001) e UNICO/2003 (anno imposta 2002). Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2014**.

(E. Cricca)

3) **Avviso agli associati: Riunioni Zonali.**

Confagricoltura Bologna organizza una serie di incontri tecnico sindacali, nelle zone, con la presenza del Presidente Gianni Tosi. Negli incontri verranno temi fiscali, aggiornamenti relativi alla nuova Riforma PAC e legali, oltre alle attività di Confagricoltura Bologna.

Parteciperanno la dott. ssa Annalisa Caprara, il dott. Alessandro Tamba e l'Avv. Massimo Mazzanti.

Il calendario previsto è il seguente:

Imola: il giorno **27 novembre p.v., alle 20.00**, presso la sede C.A.I.P., in via Provinciale Selice, n. 43, Imola (Bologna).

San Giovanni: il giorno **2 dicembre p.v., alle ore 20.00**, presso la Casa Grande del Consorzio dei Partecipanti, in Carradona, n. 1, San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Bazzano: il giorno **3 dicembre p.v., alle ore 20.00**, presso la Sala Consorzi Vini, presso il Parco dell'Abbazia di Monteveglio, in via Dell'Abbazia, n. 30/5, Monteveglio (Bologna).

San Giorgio: il giorno **4 dicembre p.v., alle ore 20.00**, presso sala Trenti, Via Garibaldi, n. 10, San Giorgio di Piano (Bologna).

Bologna: il giorno **12 dicembre p.v., alle ore 10.00**, presso la sala riunioni della sede di Bologna.

Tutti i Soci sono invitati a partecipare.

(A. Flora)

4) Novità sul patentino per Fitofarmaci .

il nuovo DECRETO MINISTERIALE del 22/01/2014 **"ADOZIONE DEL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI"** (*Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2014*) entrato in vigore il 13/02/2014, ha fissato alcune modifiche importanti relativamente alla FORMAZIONE per conseguire il rilascio e l'aggiornamento dei certificati di abilitazione (*patentini*) e agli **UTILIZZATORI** che dovranno possedere tale abilitazione.

Il nuovo sistema di formazione entra in vigore **il 26 NOVEMBRE 2014**

CORSO BASE per RILASCIO del patentino – durata n. 20 ore + ESAME FINALE (PRIMA ERA DI N. 18 ORE)

Coloro in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali e ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie, **sono esentati dalla frequenza del corso ma obbligati a sostenere l'esame finale**

CORSO di AGGIORNAMENTO per RINNOVO del patentino – durata n. 12 ore + TEST FINALE (PRIMA ERA DI N. 9 ORE)

Frequenza del corso di aggiornamento obbligatoria per tutti

A partire dal 26 NOVEMBRE 2015

viene introdotta un' importante novità che riguarda gli UTILIZZATORI: **il patentino sarà indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale**; chi non ne sarà in possesso potrà acquistare ed utilizzare solamente prodotti destinati ad uso non professionale.

Per prodotti **ad uso professionale** si intendono tutti i formulati attualmente in commercio ad esclusione di quelli per le piante ornamentali (PPO). Rientrano in questa categoria tutti i prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo. Ne faranno parte quindi i molto tossici (T+), i tossici (T), i nocivi (Xn), gli irritanti (Xi) ed i non classificati (Nc). A partire dalla data indicata il loro acquisto e anche il loro impiego sarà condizionato al possesso del patentino. Ciò significa che tutti coloro che acquistano, manipolano e distribuiscono i prodotti fitosani-

(M. Aurigi)

5) Disposizioni urgenti per il settore agricolo (#campolibero). Incentivi per l'assunzione di giovani in agricoltura. Istruzioni operative per la presentazione dell'istanza. Circolare INPS.

La recente normativa contenuta nella legge 11/08/2014, n.116 (di conversione del decreto legge n. 91/2014, c.d. decreto #Campolibero) ha, come già pubblicato sulla rivista, introdotto un incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) sia con contratto a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato che sia quantomeno di durata triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate lavorative annue. L'incentivo - pari ad un terzo della retribuzione imponibile ai fini INPS, per un periodo complessivo di 18 mesi - è concesso a condizione della presentazione da parte aziendale di apposita istanza all'INPS. E' di questi giorni la emissione, da parte dell'INPS, della circolare n.137 (del 5 novembre) con la quale l'Istituto fornisce le necessarie istruzioni relativamente alle modalità ed ai tempi di presentazione della domanda di ammissione agli incentivi. I termini per l'inoltro della predetta istanza decorrono dal giorno 10 novembre 2014. La domanda di ammissione di cui si tratta deve essere inviata esclusivamente in via telematica utilizzando il modello di comunicazione "GIOV/AGR (D.L. 91/2014)" presente all'interno del "Cassetto previdenziale aziende agricole" nella sezione "Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione". Alle imprese agricole ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione "A3" (consultabile nella sezione "Dati Azienda" del Cassetto previdenziale Aziende agricole). Il possibile accesso al beneficio è previsto avuto riguardo all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ciò in quanto vi è un limite di risorse finanziarie disponibili; il beneficio incentivante è finanziato attraverso un fondo dedicato istituito presso il Ministero delle politiche agricole, avente una disponibilità pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La circolare non si pronuncia ancora sulle concrete modalità di fruizione del beneficio; allo stato è confermato solamente la modalità inerente la compensazione tra il beneficio accordato e la somma dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, si reputa per il periodo di paga inerente il rapporto, da parte dei datori di lavoro agricolo ammessi allo stesso.

La circolare precisa, al riguardo, che ulteriori istruzioni saranno successivamente fornita dall'INPS con un successivo messaggio. La circolare riassume le condizioni richieste per il riconoscimento dell'incentivo: • le assunzioni incentivate sono quelle effettuate nel periodo compreso tra il primo Luglio 2014 e il trenta Giugno 2015; • per "giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni" devono intendersi coloro che, al momento dell'assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni; • si considera soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" anche l'operaio agricolo a tempo determinato (OTD) che, avendo svolto attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione, abbia lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l'assunzione; peraltro in generale, la espressione "privo di impiego regolarmente retribuito" si deve interpretare sulla base del disposto del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013 in merito ai criteri di individuazione della fattispecie, vedasi sul punto anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e il messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013). Secondo tali fonti dovrà essere qualificato privo di impiego regolarmente retribuito colui che, nel periodo (sei mesi), non abbia svolto attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi, né abbia svolto nel periodo interessato lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto; si ricorda inoltre che la qualificazione è riconosciuta qualora dalle predette attività il soggetto tragga un reddito pari o superiore al reddito minimo annuale escluso da imposizione fiscale. La predetta qualità di soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito" inoltre non è in relazione dallo stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; • il beneficio contributivo compete all'azienda anche qualora il rapporto a tempo determinato sia soggetto a proroga o trasformazione a tempo indeterminato (se instaurato prima del 1 luglio 2014) ciò solo nel caso in cui sia raggiunto il requisito dell'incremento netto occupazionale; • l'incentivo di cui si è detto è poi cumulabile con le diverse agevolazioni contributive spettanti alle aziende in virtù di altre normative (es. zone svantaggiate e montane); • il computo della forza lavoro aziendale, ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale netto - calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione - ricomprende le tutte le tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato (compresi i lavoratori "somministrati" e i lavoratori sostituiti); non è ricompreso viceversa il lavoro occasionale accessorio (*voucher*). La circolare INPS nulla chiarisce in merito ai richiamati requisiti per il riconoscimento del beneficio relativamente alla ipotesi di assunzione di un giovane a tempo determinato; come già si accennava si ritiene che il contratto di lavoro dovrà essere formato in forma scritta, con la precisazione delle garanzie sostanziali previste dalla norma (durata triennale e garanzia di un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno). Parimenti la circolare INPS nulla chiarisce in merito al rapporto tra questa nuova tipologia di rapporto di lavoro agricolo (a termine, ma con prefissione di una durata triennale) e la concessione della disoccupazione agricola. Secondo Confagricoltura il soggetto assunto a termine con questa nuova formula dovrebbe conservare il diritto al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate secondo le ordinarie regole; al riguardo la confederazione degli agricoltori ha già sollecitato un ulteriore chiarimento, ritenendo esiziale tale profilo per il successo della iniziativa legislativa .

(M. Mazzanti)

6) Ente Bilaterale Agricolo: in arrivo la circolare I.N.P.S.

Qualche tempo fa, un lettore chiedeva cenni circa la contribuzione INPS / EBAN, contribuzione notoriamente di fonte contrattuale ed a carattere obbligatorio. Sul punto è intervenuta la circolare INPS n. 124 del 2014, concernente le nuove modalità operative. Con tale circolare, l'INPS fornisce istruzioni operative per la riscossione dei contributi da destinare all'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) e ciò sulla base della convenzione sottoscritta dal Commissario Straordinario dell'INPS e resa operativa con deliberazione n. 89 del 6 giugno 2014, ai fini della escussione delle contribuzioni stabilite dal CCNL di settore. Pertanto, il nuovo sistema di riscossione è divenuto operativo a decorrere dai contributi relativi alla manodopera occupata nel primo trimestre 2014. In particolare, si sottolinea che la contribuzione EBAN: • sostituisce la precedente contribuzione al FISLAF che, a partire dal primo trimestre 2014, non è più riscossa dall'INPS; • è determinata in misura percentuale (0,30 per cento della retribuzione imponibile per gli OTI e 0,60 per cento per gli OTD) anziché in misura fissa come quella destinata al FISLAF (€ 51,65 annui per gli OTI ed € 0,34 giornalieri per gli OTD); • dovrà essere versata con il modello F24, utilizzando la causale contributo "EBAN" che deve essere esposta dai datori di lavoro in un'apposita riga della sezione "INPS" del modello F24, nel campo "causale contributo", in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", indicando nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente e nel campo "matricolo INPS / codice INPS / filiale azienda". Il codice alfanumerico riportato nel prospetto informativo inviato dall'INPS (nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "DA mm/aaaa" va indicato il primo mese del trimestre di riferimento, mentre la colonna "A mm/aaaa" non deve essere valorizzata). I versamenti effettuati dai datori di lavoro con la predetta specifica causale contributo "EBAN", saranno destinati dall'Agenzia delle Entrate direttamente all'Ente Bilaterale.

(M. Mazzanti)

7) Job Act: primo commento in attesa della vera normativa.

Arriva al primo gradino il percorso del Job Act renziano – la legge delega è stata approvata da un ramo del parlamento (il Senato). Ora prosegue l'iter alla Camera dei Deputati, sino all'approvazione del testo (sempreché non sia modificato) da quel momento scattano i tempi per la redazione - a cura del Governo – del provvedimento. Infatti, trattasi di un Decreto delegato ex art. 76 Cost., che sul punto recita “*L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti*”. L'originario D.D.L. n. 1428 era formato da sei articoli: il primo in tema di ammortizzatori sociali, il secondo per il lavoro e politiche attive, il terzo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, il quarto in materia di riordino delle forme contrattuali, il quinto in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed il sesto concerneva le disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 -5. Con il voto di fiducia, il Senato ha invece approvato il c.d. “maxiemendamento” concernente un solo articolo (n. 1). Sul vecchio art. 4 (sulle forme contrattuali) si è incentrata la discussione politica e sindacale italiana per gli ultimi mesi (ovvia la querelle sull'art. 18 evocato ma non pervista nella legge delega). Dopo tutte le polemiche, il Governo ha emendato il vecchio D.D.L. formulando in particolare un tema di contratti e art. 18 il seguente testo: “*1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali: a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali; b) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio; c) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; d) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale; f) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati; g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative; h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle Asl e delle Arpa*”. Di rilievo, la delega sulle forme contrattuali, sul demansionamento e sui voucher. Come si vede, nulla si dice in tema di art. 18 (sui licenziamenti e la reintegra) con ciò l'interprete è legittimato a domandarsi di cosa si stia discutendo da mesi, tra promesse di sciopero generale e occupazione delle fabbriche! Sulle altre materie confermati gli orientamenti precedenti in tema di ammortizzatori sociali (CIGS, Contratti solidarietà, disoccupazione involontaria, ASpl, ecc...), in materia di servizi all'impiego e politiche attive del lavoro; in tema di semplificazioni e razionalizzazione della procedure per la gestione dei rapporti di lavoro; in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Per ulteriori commenti è consigliabile attendere il lavoro governativo; oggettivamente, comunque, la norma è molto vaga e foriera di interpretazioni plurime. (M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile: Massimo Mazzanti
Redazione: Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna